### CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

#### EDIZIONE STRAORDINARIA

#### NUMERO 49 DEL 31 DICEMBRE 2014

### LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

In questa edizione straordinaria della "Circolare settimanale per lo studio", saranno riepilogate le notizie fiscali più importanti contenute nella legge di stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015.

La legge di stabilità 2015 (L. 190 del 23.12.2014) è stata pubblicata il 29 dicembre 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 300, supplemento Ordinario n. 99, dopo essere stata approvata dal Parlamento poco prima di Natale.

La legge è composta da un solo articolo e da ben 735 commi, ed è predisposta come ormai di consuetudine, in una forma che rende difficile e faticosa la sua comprensione.

Per facilitare la lettura della manovra, in questa sede cercheremo di riassumere in maniera chiara e schematica le disposizioni fiscali di maggiore impatto previste dalla legge.

Si ricorda in ogni caso che la pubblicazione della "Circolare settimanale per lo studio" riprenderà nella struttura ordinaria da venerdì 9 gennaio 2015.

I migliori auguri per un felice anno nuovo dalla CONFESERCENTI

### LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

#### **Bonus 80 Euro definitivo**

(Commi 12-15)

La disposizione che prevede l'erogazione del bonus Irpef di 80 Euro entra nel testo unico delle imposte sui redditi (comma 1-bis dell'art. 13). In questo modo l'agevolazione, prima prevista solo per il 2014, diventa definitiva.

Il bonus viene erogato nelle seguenti misure:

Se il reddito	
complessivo non	€ 960
è superiore a	(€ 80 euro mensili)
24.000 euro	
Se il reddito	
complessivo è	
superiore a	(26.000 - Reddito compl.) x 960
24.000 € ma non	2.000
a 26.000 €	

Restano confermate le modalità di fruizione del bonus previste finora.

Rispetto al testo iniziale è stata introdotta l'incumulabilità del bonus con le agevolazioni concesse ai ricercatori che tornano in Italia (art. 44, D.L. n. 78/2010). Ciò significa che ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus, non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

### Estesi gli incentivi per i ricercatori che rientrano in Italia

(Comma 14)

L'agevolazione per i ricercatori che rientrano in Italia, prevista all'art. 4 del D.L. n. 78/2010, è stata modificata durante l'iter parlamentare di approvazione della legge di stabilità. La nuova versione prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che:

- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni continuativi:
- e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n.

78/2010 (31.07.2010) ed entro i 7 anni solari successivi (anziché 5 come previsto prima), vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lo stesso vale per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato, e nei 3 periodi d'imposta successivi (anziché 2 come previsto prima), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

## Buoni pasto: elevato il tetto o esenzione

(Commi 16-17)

di Dal 1º luglio 2015 la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa dagli attuali 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui tali buoni siano in formato elettronico.

L'incremento della quota di esenzione riguarda pertanto solo le forme di ticket elettroniche.

Decorrenza dal 1º luglio 2015

### Compensazioni cartelle con crediti maturati nei confronti della P.A.

(Comma 19)

La **possibilità**, prevista per il 2014 dall'art. 12, comma 7-bis del **D.L. n. 145/2013** (decreto Destinazione Italia) di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato) è estesa anche all'anno 2015 con le medesime modalità. Un apposito decreto attuativo sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

#### Cuneo fiscale

(Commi 20-25)

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5-9 del D. Lgs. n. 446/1997 (quindi dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli

agricoltori, a prescindere dal metodo adottato, fiscale o da bilancio) il costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile. Tale deduzione è estesa anche, previa autorizzazione della Commissione europea, ai produttori agricoli e alle società agricole, per ogni lavoratore agricolo dipendente assunto a tempo determinato purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Di contro viene **eliminata**, con effetto dal 2014, **la riduzione delle aliquote** introdotta dal D.L. n. 66/2014. Di fatto quindi già dal 2014 l'aliquota ordinaria torna al 3,9%. Sono fatti salvi i minori versamenti di acconto effettuati secondo il metodo previsionale, sulla base della norma ora abrogata.

Per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (e, quindi, dal 2015 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

#### TFR in busta paga

(Commi 26-34)

Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare. L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 20 04 2019.

30.06.2018.

La parte integrativa della retribuzione costituita

dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione accadrebbe sostituiva come in caso corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo).

#### Tuttavia:

- non è imponibile ai fini previdenziali;
- alla formazione del reddito non concorre complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro".

La disposizione **non si applica** ai datori di lavoro sottoposti a **procedure concorsuali** e per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, Legge n. 297/1982).

Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.

Sarà un apposito **D.pc.m.** a definire le **modalità** attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso.

Decorrenza dal periodo di paga 1.3.2015 al 30.06.2018

### Ampliato il credito d'imposta ricerca II credito d'imposta per attività di ricerca e e sviluppo

(Commi 35-36)

sviluppo, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto Destinazione Italia, ora è riconosciuto:

- per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016),
- a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo;
- nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta.

Il comma 6 dell'articolo elenca le spese ammissibili all'agevolazione, tra cui ora rientrano anche quelle sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali

#### biotecnologiche (lett. d).

Il credito spetta nella **misura più elevata del 50%** anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell'art. 7, cioè:

- assunzione di personale altamente qualificato;
- costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.

Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

#### Patent box: tassazione agevolata

(Commi 37-45)

È introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box), per le imprese (società ed enti, compresi i trust) residenti in Paesi esteri (con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo), il cui reddito derivi da utilizzo di beni immateriali (marchi, brevetti e know how). Il regime è opzionale, dura 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (come marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni.

Sarà un successivo Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico **a definire le** modalità attuative **del regime del "patent box".** 

Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014

### Credito d'imposta aree svantaggiate

(Comma 46)

Per i progetti di investimento nelle aree svantaggiate agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006, per i quali il Fisco ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della copertura finanziaria, il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati prima del 1.1.2007 (salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione - art. 8, legge n. 388/2000).

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

## Proroga detrazioni ristrutturazione, risparmio energetico e bonus mobili

(Comma 47)

La detrazione per le spese di **risparmio energetico** è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **65%**. Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31.12.2015 (anziché fino al 30.06.2015).

La detrazione è al 65% ora anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.

La detrazione per le spese di **ristrutturazione edilizia** è prorogata per tutto il 2015 nella misura del **50%**.

Analogamente, viene **prorogato di un altro anno** (dal 31.12.2014 al 31.12.2015) il c.d. "bonus arredo", la detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta su un importo non superiore a € 10.000.

Viene ora specificato che la fruizione del bonus arredo prescinde dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione per i lavori di **prevenzione antisismica** è innalzata al **65%** (anziché 50%) fino al 31.12.2015.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

#### Regime forfetario

(Commi 54-89)

Dal 2015 entra in vigore il **nuovo regime forfetario di** determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti (regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) che sono pertanto abrogati.

Il nuovo regime:

- interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime;
- resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'Iva e delle imposte sui redditi;
- non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:

- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro;
- i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.

#### Il regime non può essere adottato dai soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti. Il regime è comunque applicabile

- dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano di molte semplificazioni fiscali. In sintesi:

- sono esonerati dal versamento dell'Iva (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare corrispettivi;
- non sono soggetti all'IRAP;
- sono tenuti alla compilazione degli studi di settore/parametri;
- sono esonerati dalla comunciazione dello spesometro;
- sono esonerati dalla comunicazione black list;
- non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte.

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con

gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3.

Le regole per l'entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta. Il passaggio al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.I. 98/2011) avverrà "automaticamente", al sussistere delle condizioni previste.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di

maggior favore anche in ambito previdenziale. Tale sistema prevede la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile, (pertanto non risultano dovuti i contributi minimi). Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

dell'assegno è raddoppiato.

#### Bonus bebè

(Commi 125-129)

E' introdotto un **assegno annuo di 960 Euro per ogni figlio** nato o adottato **dal 1º gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.** 

L'assegno è corrisposto fino al 3° anno d'età o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'assegno è corrisposto **a condizione che il nucleo familiare** di appartenenza del genitore richiedente abbia un **ISEE non superiore a 25.000 Euro annui.** Se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui, l'importo

L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, su domanda dell'interessato all'INPS.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

## Erogazioni liberali ONLUS, aumento tetto detrazione

(Commi 137-138)

Viene innalzato a 30.000 (da 2.065 €) il limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus.

Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e' previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES.

Decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

#### Iva cooperazione allo sviluppo

(Commi 139-140)

Le **cessioni di beni** e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere

trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie sono non imponibili ai fini Iva.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

## Estesa la detrazione delle erogazioni liberali ai partiti

(Comma 141)

La **detraibilità** del 26% dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, prevista all'art. 11 del D.I. 149/2013, vale anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite **donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.** 

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

## Credito imposta wi-fi strutture ricettive

(Comma 141)

Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (previsto dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

### Cinque per mille a regime

(Comma 154)

E' stata messa **a regime la disciplina del 5 per mille** IRPEF disponendo l'applicazione, a partire dall'esercizio finanziario 2015, delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

Per assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzo del cinque per mille, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un decreto definirà le modalità di redazione di un apposito rendiconto da cui dovranno risultare in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai beneficiari, le modalità di recupero per violazione degli obblighi di rendicontazione, e le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

Viene stabilito inoltre che le somme non utilizzate

entro il 31 dicembre di ciascun anno dai soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

#### Clausola di salvaguardia posticipata

(Comma 207)

Viene posticipata di un anno, 15.01.2016 anziché 15.01.2015, la clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria 2014, ossia il termine entro cui possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle aliquote d'imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti salva l'approvazione, entro l'1.1.2016 (anziché 1.1.2015), di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

#### Auto verdi

(Comma 222)

Sono soppressi gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecocompatibili previsti dal D.I. 83/2012.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

### Credito d'imposta autotrazione

(Comma 233)

#### gasolio

Il **credito di imposta** relativo alle accise sul gasolio per autotrazione (elenco 2 allegato alla L. 147/2013) **non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore** a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

## Rendita catastale immobili ad uso produttivo

(Comma 244-245)

In attesa della riforma del catasto, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali ancorati al suolo (strumenti di produzione che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente a un immobile), devono essere applicati i chiarimenti offerti dall'Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012. Secondo tali delucidazioni sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati).

	Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012.
	Decorrenza dal 1º gennaio 2015
Canone RAI invariato	Il canone RAI per il 2015 <b>non potrà superare il tetto</b>
(Comma 293)	stabilito per il 2014.
	Decorrenza dal 1º gennaio 2015
Isee (Comma 314)	Le informazioni comunicate all'Anagrafe tributaria riferite al valore medio di giacenza annuo di depositi e c/c postali e bancari sono utilizzate per
	la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione dell' <b>ISEE</b> nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
	Decorrenza dal 1º gennaio 2015
Immobili Aquila esenti dalla TASI (Comma 448)	Dal 2015 sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.  Decorrenza dal 1º gennaio 2015
	<del>-</del>
(Commi 621-625)	L'imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione aumenterà dall'11,5% (così aumentata dall'11 all'11,5% per effetto del D.I. 66/2014, in relazione al periodo 2014) al 20% a decorrere dal 2015.
	I redditi di capitali e diversi, derivanti dai titoli pubblici e degli enti sovranazionali ed equiparati, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati White list e dai relativi enti territoriali, concorrono a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto fra le disposizioni vigenti e l'aliquota del 20%.
	È incrementata dall'11% al 17% l'imposta sostitutiva

applicabile alla **rivalutazione del Fondo TFR**. Decorrenza dal 1º gennaio 2015

# Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni

(Commi 626-627)

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

posseduti alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Chi intenderà procedere con la rivalutazione dovrà, entro il 30.06.2015:

- provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/ partecipazione risultante dalla perizia le seguenti nuove aliquote:
  - √ 4% per le partecipazioni non qualificate;
  - ✓ 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

# Estensione reverse charge e split payment

(Commi 626-627)

Nell'ottica del contrasto dell'evasione fiscale sono introdotte **nuove ipotesi** di applicazione del **reverse charge**, in particolare:

- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici:
- trasferimenti di:
  - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
  - ✓ altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;
  - alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis,

comma 3,lett. a), DPR n. 633/72.

Il reverse charge si applica dal 2015 per quattro anni (fino al 2018);

 alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L'efficacia di tale disposizione (anch'essa valevole fino al 2018) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE.

In relazione alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, nei casi in cui gli stessi non risultino debitori d'imposta, si introduce una speciale modalità di versamento dell'Iva chiamata "split payment". In base a questo meccanismo al fornitore del bene/servizio viene accreditato solo l'importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'Iva indicata in fattura. L'imposta dovrebbe essere sottratta dalla disponibilità del fornitore, e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/trimestrale). Il nuovo meccanismo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 anche in assenza della deroga della Commissione Europea.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

#### Ravvedimento operoso

(Comma 637)

Per i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento resterà precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Sono introdotte nuove riduzioni delle sanzioni, oltre a quelle già vigenti, finalizzate a rendere il ravvedimento tanto più vantaggioso, quanto più sarà vicino al momento in cui sorge l'adempimento tributario:

- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni viene eseguita entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione<sup>1</sup>;
- ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione<sup>2</sup>;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione<sup>3</sup>;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929).

Decorrenza dal 1° gennaio 2015

## Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

(Commi 637-639)

Sono stati **abrogati** i seguenti **istituti** deflativi del contenzioso:

- l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97). Tale istituto continuerà ad applicarsi per gli inviti notificati entro il 31.12.2015;
- l'adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
   Tale istituto continuerà ad applicarsi ai PVC consegnati entro il 31.12.2015.

Decorrenza dal 1º gennaio 2016

### Termini di accertamento

(Comma 640)

In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di

Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

regolarizzazione dell'errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, all'attività di liquidazione di imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

### Dichiarazione Iva, dal 2016 solo l'autonoma

(Comma 641)

Viene eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione unificata) e viene fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.

**Di conseguenza viene eliminato** anche l'obbligo di presentare la **comunicazione dati Iva.** 

Decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il 2015 (quindi dal 2016).

### Maggiore tassazione utili enti non commerciali

(Commi 655-656)

Si riduce per gli enti non commerciali dal 95% al 22,26% la parte di utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tali proventi pertanto concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 77,44%, a partire da quelli messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Per compensare la retroattività della norma (in vigore dal 2014) si riconosce un **credito d'imposta** pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, **da usare in compensazione nel triennio 2016-2018.** 

Decorrenza dal 1º gennaio 2014 (retroattiva)

#### Ritenuta bonifici ristrutturazioni

(Comma 657)

Passa dal 4 all'8% la misura della **ritenuta** che banche e poste devono operare sui **bonifici del** 50-65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

Decorrenza dal 1º gennaio 2015

#### Assicurazioni vita

(Commi 658-659)

Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di

Bollo veicoli storici (Comma 666)	contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio demografico" (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione).  Decorrenza dal 1° gennaio 2015  É prevista l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica ("bollo auto") per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico e di costume).
	L'esenzione era stata prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000. Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Iva 4% e-book (Comma 667)	I <b>libri in formato elettronico</b> vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota <b>IVA del 4%.</b> Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.  Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Black list (Comma 678)	Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in <b>paesi a fiscalità privilegiata</b> , l' <b>individuazione</b> di tali stati (in attesa dell'emanazione della c.d. "white list"), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.  Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Tasi aliquota massima (Comma 679)	Si conferma, anche per l'anno 2015, il <b>livello</b> massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille).  Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Lavoratori transfrontalieri (Commi 690-691)	Passa da 6.700 a 7.500 Euro l'importo eccedente per la formazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero dai residenti in Italia.  Viene introdotta una franchigia Irpef anche per i redditi da pensione e da lavoro in euro di quanti

	sono iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, che concorreranno a formare l'imponibile Irpef per l'importo eccedente i 6.700 euro.
	Decorrenza dal 1º gennaio 2015
Aumento aliquota Iva pellet (Comma 711)	Aumenta dal 10 al <b>22% l'aliquota Iva</b> applicabile alle cessioni del prodotto <b>pellet di legno.</b> Decorrenza dal 1° gennaio 2015
Salvaguardia aumento aliquote Iva	E' previsto l'innalzamento:
(Commi 718-719)	<ul> <li>dell'aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dall'1.1.2017;</li> <li>dell'aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall'1.1.2017 e al 25,5% dall'1.1.2018.</li> <li>Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.</li> </ul>
	Decorrenza dal 1º gennaio 2016